

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/E-2/39.141 — Fiat)

[notificata con il numero C(2007) 4274]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/841/CE)

- (1) L'impresa Fiat Auto SpA (di seguito «Fiat») è destinataria della presente decisione, adottata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾ e relativa alla fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli a marchio Fiat, ALFA Romeo e Lancia.
- (2) Le informazioni tecniche consistono in dati, procedimenti ed istruzioni necessari per verificare, riparare e sostituire parti difettose/rotte/usate di un autoveicolo o a riparare guasti dei sistemi degli autoveicoli. Le informazioni tecniche comprendono le seguenti sette categorie principali:
- parametri di base (documentazione di tutti i valori e punti di riferimento dei valori misurabili relativi al veicolo, quali regolazione della coppia, misurazioni del rilascio dei freni, pressione idraulica e pneumatica),
 - diagrammi e descrizioni di fasi di operazioni di riparazione e di manutenzione (manuali d'uso e manutenzione, documenti tecnici quali programmi di lavoro, descrizioni degli strumenti utilizzati per effettuare una determinata riparazione e diagrammi quali schemi del sistema elettrico o idraulico),
 - test e diagnosi (compresi codici diagnostici indicanti anomalie/possibili interventi correttivi, software ed altre informazioni necessarie per diagnosticare anomalie dei veicoli); molte, ma non tutte, queste informazioni sono contenute in strumenti elettronici specialistici,
 - codici, software ed altre informazioni necessarie per riprogrammare, ricalibrare o riinizializzare le unità elettroniche di controllo («ECU») montate su un veicolo. Tale categoria è connessa alla precedente, in quanto spesso gli stessi strumenti elettronici sono utilizzati per diagnosticare l'anomalia e successivamente procedere agli adeguamenti necessari mediante le ECU,
 - informazioni sui pezzi di ricambio, compresi i cataloghi dei pezzi di ricambio con codici e descrizioni, e metodi d'identificazione del veicolo (ossia dati relativi ad un veicolo specifico che permettono ad un riparatore di identificare i singoli codici per le parti installate durante l'assemblaggio del veicolo e per identificare i codici corrispondenti per pezzi di ricambio originali compatibili per il veicolo specifico),
 - informazioni speciali (avvisi di ritiro dei prodotti e notifica di anomalie frequenti),
 - materiale per la formazione.
- (3) Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a Fiat una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi Fiat con i propri partner per i servizi post-vendita suscitavano riserve in merito alla loro compatibilità con le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.
- (4) Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sembrava che Fiat non avesse rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo previsorio dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico ⁽²⁾. Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, Fiat non aveva ancora realizzato un sistema efficace per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado Fiat abbia migliorato l'accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell'indagine della Commissione, in particolare realizzando a tale scopo nel giugno 2005 un sito web (in appresso «il sito web TI»), le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembravano essere ancora incomplete.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

- (5) La valutazione preliminare ha constatato che i mercati rilevanti interessati dalla pratica in questione erano il mercato della fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per le autovetture ed il mercato per la fornitura di informazioni tecniche ai riparatori. Le reti Fiat autorizzate avevano quote di mercato molto elevate sul primo di tali mercati, mentre sul secondo Fiat era l'unico fornitore in grado di offrire tutte le informazioni tecniche necessarie ai riparatori dei suoi autoveicoli.
- (6) In sostanza gli accordi di Fiat sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio e fungano da grossisti di pezzi di ricambio. La Commissione nutre preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti dal fatto che Fiat non ha concesso un adeguato accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, escludendo in tal modo le imprese che intendano e possano offrire servizi di riparazione secondo un modello di attività diverso.
- (7) La conclusione preliminare della Commissione era che le misure adottate da Fiat per la fornitura delle sue informazioni tecniche ai riparatori indipendenti non corrispondevano alle loro esigenze né per quanto riguarda la portata delle informazioni disponibili né per quanto riguarda la loro accessibilità e che una tale pratica, combinata a pratiche simili seguite da altri costruttori automobilistici, avrebbe potuto contribuire ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti. Ciò potrebbe a sua volta aver causato un considerevole danno per i consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali problemi di sicurezza e mancanza di accesso alle officine di riparazione innovative.
- (8) Inoltre, il fatto che Fiat non sembra aver concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche potrebbe impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, l'esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e strumenti, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli. Come chiarito nel considerando 26 del regolamento, le condizioni di accesso non devono discriminare tra gli operatori autorizzati e quelli indipendenti.
- (9) La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell'accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, era poco probabile che gli accordi tra Fiat e i suoi riparatori autorizzati potessero beneficiare delle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (10) Il 22 gennaio 2007 Fiat ha proposto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare.
- (11) In base a tali impegni, il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, Fiat garantirà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli che vengono forniti ai riparatori autorizzati e/o agli importatori indipendenti in qualsiasi Stato membro dell'UE da parte o per conto di Fiat siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.
- (12) Negli impegni è specificato che le «informazioni tecniche» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Fiat, ALFA Romeo e Lancia. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l'introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da Fiat, i metodi d'identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall'esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.
- (13) L'accesso agli strumenti comprende l'accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.
- (14) Gli impegni vincoleranno Fiat e le sue imprese collegate ma non saranno direttamente obbligatori per gli importatori indipendenti di veicoli a marchio Fiat. Negli Stati membri nei quali Fiat distribuisce veicoli Fiat, ALFA Romeo e/o Lancia tramite importatori indipendenti, Fiat ha pertanto convenuto di compiere tutti gli sforzi possibili per obbligare contrattualmente tali imprese a fornire a Fiat qualsiasi informazione tecnica o qualsiasi versione linguistica delle informazioni tecniche che essi abbiano fornito a riparatori autorizzati nello Stato membro interessato. Fiat si è impegnata a mettere subito sul sito web TI tali informazioni tecniche o versioni linguistiche.

- (15) Ai sensi del considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002, Fiat non è obbligata a fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare ⁽¹⁾ dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano le prestazioni degli autoveicoli. Come avviene per qualsiasi deroga accordata a norma del diritto UE, il considerando 26 deve essere interpretato in modo restrittivo. Negli impegni si sottolinea che, qualora dovesse invocare tale eccezione come motivo per non comunicare qualsiasi informazione tecnica ai riparatori indipendenti, Fiat si è impegnata a garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non impedirà ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26, compresi lavori su dispositivi come ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.
- (16) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato sia una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.
- (17) In linea con tale principio, gli impegni specificano che Fiat metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Inoltre, Fiat garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri delle sue reti autorizzate. Quando Fiat o altra impresa che agisca per conto di Fiat mette a disposizione dei riparatori autorizzati un'informazione tecnica in una particolare lingua dell'UE, Fiat garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.
- (18) Le seguenti tre categorie di informazioni tecniche non sono ancora sul sito web TI, ma Fiat si è impegnata a pubblicarle su detto sito entro il 31 dicembre 2007:
- traduzione nelle lingue nazionali di informazioni tecniche attualmente non in possesso di Fiat, ma che devono essere fornite dai suoi importatori indipendenti negli Stati membri dell'UE interessati,
 - avvisi che individuano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese all'interno della rete di riparatori autorizzati,
 - identificazione dei centri di mediazione di cui al punto 21.
- (19) Gli impegni specificano che la struttura delle tariffe di accesso per il sito Fiat sarà basata sul costo di un abbonamento annuale all'intero pacchetto di CD-ROM che Fiat fornisce ai propri riparatori autorizzati, ossia 3 356 EUR, più 65 EUR per il catalogo dei pezzi di ricambio ed un abbonamento mensile supplementare di 134 EUR per aggiornamenti. Tuttavia, per rispettare i requisiti di proporzionalità previsti dal regolamento, Fiat si impegna a fornire una suddivisione proporzionata in fasce mensili, giornaliere e orarie ad un prezzo, per ciascun marchio, di 3 EUR all'ora, 22 EUR al giorno e 350 EUR al mese. Fiat conviene di mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d'inflazione medio all'interno dell'UE per tutto il periodo di validità degli impegni.
- (20) Gli impegni di Fiat non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che Fiat deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.
- (21) Su richiesta di un riparatore o di un'associazione indipendente di tali riparatori, Fiat si è impegnata ad accettare un meccanismo di mediazione per comporre le controversie relative alla fornitura di informazioni tecniche. La mediazione avrà luogo nello Stato membro in cui si trova la sede della parte richiedente secondo le norme di un centro di mediazione locale riconosciuto. La mediazione non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.
- (22) Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni saranno vincolanti fino al 31 maggio 2010.
- (23) Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 9 luglio 2007.

⁽¹⁾ Ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da Fiat.